

Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S.  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

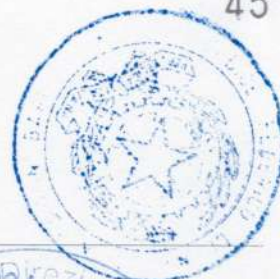
DEI SOCI DELLA ENERGY LIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA O.N.L.U.S.

Il giorno 09 del mese di gennaio dell'anno 2024 alle  
ore 18,00 presso la sede operativa di via Saverio  
Lioce n°58 si è riunita in seconda convocazione  
l'assemblea straordinaria dei soci della Energy Live  
Associazione Sportiva Dilettantistica Organizzazione  
Non Lucrativa di utilità sociale per brevità Energy  
Live A.S.D. ONLUS, iscritta all'Anagrafe Unica delle  
Onlus con provvedimento n°2012/24268 del 10/07/2012  
della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale  
della Puglia, per discutere e deliberare sul seguente  
argomento all'ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme  
alle normative previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017  
n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" e D.Lgs.  
28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i.

Assume la presidenza della riunione, il Presidente  
dott. Giuliano Riganti, che chiama a fungere da  
segretario il socio sig. Lomoro Terenzio Nicola, che  
accetta. Il presidente dichiara:

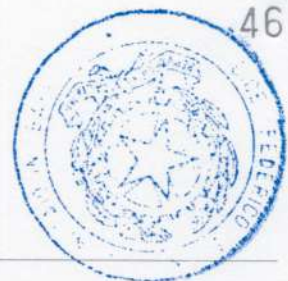




SPAZIO NON UTILIZZABILE

Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S.  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



- che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli aventi diritto in data 28.12.2023;

- che alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare;

- che sono presenti 17 soci su 17 iscritti nel libro

soci, sigg.ri Riganti Giuliano, Mastrandrea

Antonio, Lomoro Terenzio Nicola, Riganti Giuseppe,

Lomoro Alessio, Massari Roberta, Candelora

Alessandro, Tribuzio Cinzia, Mafuta Fabrizio,

Lomoro Davide Luigi, Lomoro Andrea, Riganti

Gabriele, Riganti Andrea, Riganti Matteo, Viterbo

Giovanna, Quaratino Lucrezia e Quaratino Giuseppe

rappresentanti il 100,00% dei soci aventi diritto

di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

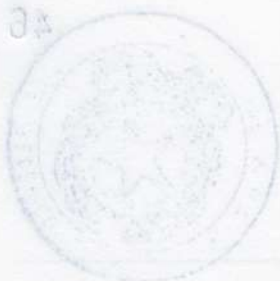
- che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il

Presidente comunica che in merito alla delibera

assembleare del 12/03/2021 avente ad oggetto

"Adeguamento statutario al D.LGS. 117/2017 e modifica



SPAZIO NON UTILIZZABILE



Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



denominazione sociale", il 27/10/2023 veniva  
effettuata la richiesta di iscrizione nel Registro  
Unico Terzo Settore, attraverso la segreteria  
nazionale CSEN nella persona del dott. Proietti  
Francesco. Nel merito, l'Ufficio Regionale del RUNTS  
comunicava a mezzo pec del 06/12/2023 che a seguito  
dell'istruttoria effettuata, venivano rilevate delle  
motivazioni ostative ai fini dell'iscrizione al  
Registro Unico nazionale del Terzo Settore,  
concedendo all'Associazione 60 giorni, a partire  
dalla data di invio della comunicazione, per  
perfezionare lo statuto secondo le indicazioni  
ricevute, decorsi inutilmente i quali, l'Ufficio  
provvederà al diniego dell'istanza di iscrizione.

In particolare veniva rilevato che: "In merito alla  
sezione indicata nei "dati principali", l'ente ha  
indicato quanto previsto alla lettera A di cui  
all'art. 46 del Dlgs 117/2017, ovvero è stata flaggata  
la voce ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. La  
denominazione dello statuto, invece, riporta la  
dicitura ASD (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA),  
rispetto a tanto è necessario prevedere e modulare lo  
statuto come ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, non  
potendo in alcun modo far rientrare l'ente in

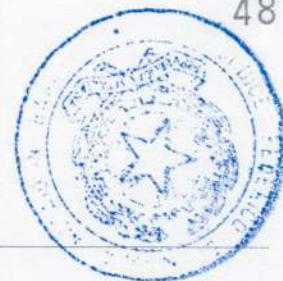


SPAZIO NON UTILIZZABILE



Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S.  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



questione nella differente indicata sez.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" inoltre veniva

richiesta la modifica degli artt. 17 e 23 in quanto

non conformi al CTS.

Pertanto, il Consiglio Direttivo ha ritenuto

necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci

per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale

che recepisca i requisiti previsti dal legislatore

per qualificarsi come:

1. Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi

del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i.

2. Associazione di promozione sociale e quindi Ente

del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo

settore.

Propone quindi una nuova versione di statuto che

contemperi le esigenze manifestate anche con

referimento:

a) ad una più chiara elencazione delle attività

sportive dilettantistiche promosse coerente con le

discipline espressamente riconosciute dal CONI;

b) ad una indicazione delle attività di interesse

generale promosse diverse da quelle sportive

dilettantistiche e tassativamente elencate

dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;



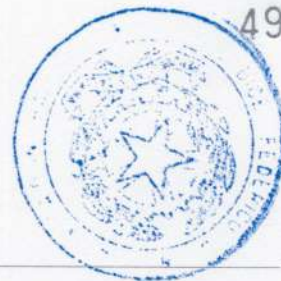


SPAZIO NON UTILIZZABILE



Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S.  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



c) all'implementazione dei nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo settore per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale

d) all'implementazione dei nuovi vincoli statutari contemplati dal D. Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, al fine dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il Presidente informa i soci che sarebbe stato possibile anche modificare alcuni articoli dello statuto con esclusivo riferimento alle clausole obbligatorie e alle clausole derogabili introdotte dal Codice del Terzo settore, ma che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di adottare un nuovo statuto per chiarire aspetti ulteriori. Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto proposto all'Assemblea dei soci.

Apertasi la discussione, interviene il socio Lomoro Terenzio Nicola per chiedere come si possa sapere se una data attività è riconosciuta dal CONI. Il Presidente informa che l'elenco delle discipline è stato pubblicato <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html> e che il Consiglio Direttivo si



SPAZIO NON UTILIZZABILE



Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica O.N.L.U.S  
Via Bengasi n°36 - Bari  
Codice Fiscale 93420620721

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



è confrontato con il CSEN in merito alla corretta interpretazione di tale elenco anche in rapporto ai Regolamenti di cui le strutture di attività CSEN si sono dotate. Diversi soci intervengono quindi per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, attraverso il presente verbale, allo statuto associativo, sono necessarie a conformare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39, verrà richiesta l'esenzione dell'imposta di registro oltre che l'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi delle normative sopra riportate.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,50.

Il segretario

Il presidente

Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

16 GEN. 2024

Registrazione n. 218 serie 3

L'Incaricato (\*)

Andrea COPATTELLA

(\*) Firma autografa del Direttore Provinciale  
V. Santoro SALICE





SPAZIO NON UTILIZZABILE



1. ☐ **PROVA**  
 2. ☐ **PROVA**  
 3. ☐ **PROVA**  
 4. ☐ **PROVA**  
 5. ☐ **PROVA**  
 6. ☐ **PROVA**  
 7. ☐ **PROVA**  
 8. ☐ **PROVA**  
 9. ☐ **PROVA**  
 10. ☐ **PROVA**  
 11. ☐ **PROVA**  
 12. ☐ **PROVA**  
 13. ☐ **PROVA**  
 14. ☐ **PROVA**  
 15. ☐ **PROVA**  
 16. ☐ **PROVA**  
 17. ☐ **PROVA**  
 18. ☐ **PROVA**  
 19. ☐ **PROVA**  
 20. ☐ **PROVA**  
 21. ☐ **PROVA**  
 22. ☐ **PROVA**  
 23. ☐ **PROVA**  
 24. ☐ **PROVA**  
 25. ☐ **PROVA**  
 26. ☐ **PROVA**  
 27. ☐ **PROVA**  
 28. ☐ **PROVA**  
 29. ☐ **PROVA**  
 30. ☐ **PROVA**  
 31. ☐ **PROVA**  
 32. ☐ **PROVA**  
 33. ☐ **PROVA**  
 34. ☐ **PROVA**  
 35. ☐ **PROVA**  
 36. ☐ **PROVA**  
 37. ☐ **PROVA**  
 38. ☐ **PROVA**  
 39. ☐ **PROVA**  
 40. ☐ **PROVA**  
 41. ☐ **PROVA**  
 42. ☐ **PROVA**  
 43. ☐ **PROVA**  
 44. ☐ **PROVA**  
 45. ☐ **PROVA**  
 46. ☐ **PROVA**  
 47. ☐ **PROVA**  
 48. ☐ **PROVA**  
 49. ☐ **PROVA**  
 50. ☐ **PROVA**



1. ☐ **PROVA**  
 2. ☐ **PROVA**  
 3. ☐ **PROVA**  
 4. ☐ **PROVA**  
 5. ☐ **PROVA**  
 6. ☐ **PROVA**  
 7. ☐ **PROVA**  
 8. ☐ **PROVA**  
 9. ☐ **PROVA**  
 10. ☐ **PROVA**  
 11. ☐ **PROVA**  
 12. ☐ **PROVA**  
 13. ☐ **PROVA**  
 14. ☐ **PROVA**  
 15. ☐ **PROVA**  
 16. ☐ **PROVA**  
 17. ☐ **PROVA**  
 18. ☐ **PROVA**  
 19. ☐ **PROVA**  
 20. ☐ **PROVA**  
 21. ☐ **PROVA**  
 22. ☐ **PROVA**  
 23. ☐ **PROVA**  
 24. ☐ **PROVA**  
 25. ☐ **PROVA**  
 26. ☐ **PROVA**  
 27. ☐ **PROVA**  
 28. ☐ **PROVA**  
 29. ☐ **PROVA**  
 30. ☐ **PROVA**  
 31. ☐ **PROVA**  
 32. ☐ **PROVA**  
 33. ☐ **PROVA**  
 34. ☐ **PROVA**  
 35. ☐ **PROVA**  
 36. ☐ **PROVA**  
 37. ☐ **PROVA**  
 38. ☐ **PROVA**  
 39. ☐ **PROVA**  
 40. ☐ **PROVA**  
 41. ☐ **PROVA**  
 42. ☐ **PROVA**  
 43. ☐ **PROVA**  
 44. ☐ **PROVA**  
 45. ☐ **PROVA**  
 46. ☐ **PROVA**  
 47. ☐ **PROVA**  
 48. ☐ **PROVA**  
 49. ☐ **PROVA**  
 50. ☐ **PROVA**

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica**  
**"APS Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica"**

**Titolo I Costituzione, Finalità, Durata**

**Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede**

Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla Legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, che assume la denominazione di **"APS Energy Live Associazione Sportiva Dilettantistica"** in sigla denominata anche **"APS Energy Live ASD"** (d'ora in poi "Associazione").

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede nel Comune di Bari (Provincia di Bari).

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

**Art. 2 Finalità**

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18 e 33 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione si prefigge in particolare:

- di perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico, mediante la promozione e l'incentivazione dell'attività fisica nella popolazione generale
- la tutela sanitaria dei praticanti delle attività sportive agonistiche e non agonistiche. Inoltre, l'Associazione si propone di operare per promuovere il riconoscimento del diritto alla salute di ogni individuo, tramite attività di accoglienza, ascolto, cura, educazione sanitaria, formazione, informazione e orientamento sui servizi sanitari del territorio e al diritto di accesso alle cure
- di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica.

**Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

## **Titolo II Attività esercitate**

### **Art. 4 Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale, come specificate al successivo articolo 5;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

### **Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

In particolare, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017 nei seguenti sport e discipline sportive previsti e riconosciuti dal CONI, dal Dipartimento dello Sport e dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche:

- Sport Acquatici
- Ginnastica
- Body building

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi.

Può esercitare inoltre, le seguenti attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie
- lettera e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

A riguardo dell'attività di interesse generale di cui di cui all'art.5 lettera t) del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione esercita e organizza in particolare attività sportive dilettantistiche riguardanti:

- la formazione, la promozione e la valorizzazione degli Sport Acquatici, attraverso la pratica, la diffusione e l'apprendimento delle Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, Nuoto, Nuoto per salvamento, Nuoto Sincronizzato e di ogni altra attività ginnico-sportiva da piscina;
- la formazione, la promozione e la valorizzazione delle attività sportive e culturali nei settori del body building, del fitness, dell'aerobica, delle arti marziali, del sollevamento pesi, e di ogni altra attività ginnico-sportiva da palestra.

Per la realizzazione dell'attività l'Associazione potrà nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti:

- a) organizzare e promuovere l'attività di introduzione, avviamento e pratica sportivo dilettantistica in genere e con particolare riferimento agli sport acquatici, fra i quali il nuoto, l'acquafitness, l'acquagym dolce, il nuoto neonatale e prenatale e le attività sportive e culturali quali il body building, l'aerobica, il fitness, le arti marziali, il sollevamento pesi e le attività motorie in genere nonché le pratiche sportive varie ed innovative per favorire il benessere e la salute psicofisica della persona;
- b) praticare il massaggio sportivo per il miglioramento della performance atletica;
- c) gestire palestre, piscine, impianti sportivi, ricreativi e polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi

all'interno degli impianti stessi;

- d) prestare servizi sportivi, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive promosse a terzi o a società o enti che gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;
- e) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- f) promuovere e organizzare manifestazioni sportive, gare, tornei, inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- g) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali, Discipline Associate e/o Enti di Promozione Sportiva;
- h) compiere ogni operazione di carattere immobiliare che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive ed alle altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- i) assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale, compiere ogni operazione mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico; tali operazioni devono avere carattere non prevalente e/o strumentale rispetto all'oggetto sociale.

A riguardo dell'attività di interesse generale di cui di cui all'art.5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività, nei limiti delle risorse della stessa:

- visite mediche sportive per l'idoneità sportiva "agonistica e non agonistica", valutazione funzionale dell'atleta, holter pressorio o cardiaco
- fisioterapia riabilitativa, idrokinesiterapia e rieducazione motoria e funzionale, volta al recupero di problemi fisico motori e neurologici, di assistenza sociale e di cura del benessere fisico;
- visite nutrizionistiche finalizzate alla valutazione dei bisogni energetici, nutritivi e alla determinazione della dieta ottimale per un miglioramento dello stato di salute e del benessere
- organizzazione di attività ludiche e ricreative per favorire la socializzazione;
- interventi psicologici rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- interventi psicologici in età evolutiva (0-18 anni) aventi come obiettivo l'informazione, la prevenzione, la diagnosi, il sostegno e la cura per il bambino/adolescente e i suoi caregiver;
- assistenza sanitaria, psicologica e sociale in ordine alle esigenze della terza età;
- attività di accoglienza/ informazione, formazione, per problematiche di carattere sanitario (diritti, accesso ai servizi, ...);
- iniziative di beneficenza;
- ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.

A riguardo dell'attività di interesse generale di cui di cui all'art.5 lettera e) del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- b) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- c) realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dal MiSE per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

## **Art. 12 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

## **Art.13 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

## **Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.



## **Titolo IV Gli Associati**

### **Art. 15 Adesione all'Associazione**

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

### **Art. 16 Diritti degli associati**

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti

sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

#### **Art. 17 Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

#### **Art. 18 Perdita della qualifica di associato**

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per decadenza, a seguito del mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione e all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

### **Titolo V Organi dell'Associazione**

#### **Art. 19 Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

#### **Art. 20 L'Assemblea Sociale**

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

### **Art. 21 Il Consiglio Direttivo**

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

### **Art. 22 Il Presidente**

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

#### **Art. 23 L'Organo di Controllo**

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

#### **Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione**

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

### **Titolo VI Disposizioni varie e finali**

#### **Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

#### **Art. 26 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti del CSEN e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione si iscrive inoltre, sino a quando previsto, nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

#### **Art. 27 Modifiche allo statuto dell'Associazione**

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

#### **Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

#### **Art. 29 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che tra le proprie attività di interesse generale contemplano l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

#### **Art. 30 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice civile e alla normativa di settore**

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo settore, dal decreto legislativo 36/2021 e s.m.i., nonché dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

